

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO
4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE
SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E
2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE**

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (di seguito, solo "Direttiva") e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

La Commissione Europea ha comunicato il 27 febbraio 2015, la costituzione in mora e l'avvio della procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della Direttiva. La procedura di infrazione avente ad oggetto il decreto legislativo suddetto solleva alcuni aspetti minimali, contenuti nella direttiva, che non sono stati introdotti della normativa nazionale.

La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione, come esplicito nella relazione inviata alle Camere e nella lettera di risposta alla Commissione Europea sulle azioni che verranno intraprese per sanare l'infrazione, possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database.

Per alcune delle censure invece è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea) in combinato disposto con la legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96.

Il decreto legislativo in oggetto è volto pertanto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente. Nello specifico, si riporta di seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le definizioni di "audit energetico" e di "aggregatore" nonché al fine di tenere conto delle definizioni previste dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, alcune delle quali previste dalla direttiva 2012/27/UE.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 6 e all'Allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni testuali concernenti le modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di *Green Public Procurement*.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e in particolare alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE che l'Italia sceglie di applicare. Altre norme introdotte riguardano la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e le informazioni che i soggetti obbligati stessi sono obbligati a fornire su richiesta.



L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici, nonché la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico. In particolare le disposizioni riguardano le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e la ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme inerenti l'efficientamento energetico delle infrastrutture di rete.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a garantire la trasparenza e l'efficacia, nonché la pubblicità degli schemi di accreditamento in materia di ESCO, Esperti in Gestione dell'Energia e Sistemi di Gestione dell'Energia.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a fare sì che le Pubbliche Amministrazioni favoriscano l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme in materia di sviluppo del mercato dei servizi energetici. In particolare, la disposizione prevede che, nell'ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, venga effettuato un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

L'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni.

